

**WORLD
ANTI-DOPING
AGENCY**

Il Codice mondiale antidoping

**Standard
internazionale
per i controlli**

Versione 3.0

Giugno 2003

INDICE

PREMESSA	3
1.0 Introduzione e finalità	4
2.0 I disposti del <i>Codice</i>	5
3.0 Termini e definizioni.....	8
4.0 Pianificazione	12
5.0 Notifica agli <i>Atleti</i>	14
6.0 Preparativi per la Sessione per il prelievo del <i>Campione</i>	18
7.0 Svolgimento della Sessione per il prelievo del <i>Campione</i>	19
8.0 Sicurezza/iter amministrativo successivamente al controllo	21
9. Trasporto dei campioni e della documentazione.....	22
Allegato A – Accertamento di eventuali inadempienze.....	23
Allegato B – Variazioni per gli atleti disabili	24
Allegato C – Prelievo dei <i>Campioni</i> di urina.....	26
Allegato D – Prelievo di campioni ematici.....	27
Allegato E – <i>Campioni</i> di urina: volume insufficiente	29
Allegato F – Campioni di urina: campioni che non rispondono ai requisiti di laboratorio in termini di pH e peso specifico	30
Allegato G – Requisiti per il personale addetto al prelievo dei campioni biologici	31

PREMESSA

Lo *Standard internazionale per i controlli* adottato dal Codice mondiale antidoping rappresenta lo *Standard internazionale* elaborato nell'ambito del Programma mondiale antidoping.

Lo *Standard internazionale per i controlli* rappresenta un estratto dallo Standard internazionale ISO proposto per i Controlli antidoping (ISO ISDC), a cui sta lavorando un gruppo di esperti nell'ambito della Convenzione internazionale antidoping (*IADA, International Anti-Doping Arrangement*) e della WADA. L'ISDC ISO si ispira allo Standard internazionale per i controlli antidoping IADA (ISDC)/ISO PAS 18873 (1999). La WADA sostiene la IADA, di cui è partner attivo, nell'elaborazione dello standard ISO ISDC proposto quale standard ISO a tutti gli effetti. Il completamento delle procedure ISO è previsto entro la metà del 2004.

A novembre del 2002, la versione 1.0 dello *Standard internazionale per i controlli* è stata fatta circolare presso tutti i *Firmatari* e i governi, affinché questi potessero prenderne visione e formulare eventuali commenti. La versione 2.0 ha infatti recepito i commenti e le proposte pervenute dai *Firmatari* e dai governi.

Tutti i *Firmatari* e i governi sono stati contattati affinché prendessero visione e formulassero commenti sulla versione 2.0. La presente bozza della versione 3.0 sarà sottoposta all'approvazione del Comitato Esecutivo WADA il 7 giugno 2003.

Il testo ufficiale dello *Standard internazionale per i controlli* sarà redatto a cura della WADA e sarà pubblicato nelle lingue inglese e francese. In caso di discrepanze tra la versione inglese e quella francese farà fede la versione inglese.

PARTE PRIMA: INTRODUZIONE, DISPOSTI E DEFINIZIONI DEL CODICE

1.0 Introduzione e finalità

La finalità principale dello *Standard internazionale per i controlli* è quella di pianificare l'efficacia dei controlli e mantenere l'integrità e l'identità dei *Campioni*, dal momento della notifica all'Atleta al trasporto dei *Campioni* ai fini delle analisi.

Lo *Standard internazionale per i controlli* comprende anche gli standard per la pianificazione della distribuzione dei controlli, la notifica agli *Atleti*, la preparazione e lo svolgimento dei prelievi dei *Campioni*, la sicurezza e l'iter amministrativo successivamente al controllo e il trasporto dei *Campioni*.

Lo *Standard internazionale per i controlli*, inclusi tutti gli allegati, ha carattere obbligatorio per tutti i *Firmatari* del Codice.

Il Programma antidoping mondiale riunisce tutti gli elementi necessari a garantire l'ottimale armonizzazione e la migliore pratica dei programmi antidoping nazionali ed internazionali. Il programma si compone dei seguenti elementi principali: *Codice* (Livello 1), *Standard internazionali* (Livello 2) e *Modelli di buona pratica* (Livello 3).

Nell'introduzione al *Codice*, la finalità e le modalità attuative degli *Standard internazionali* vengono così riassunte:

«Gli *Standard internazionali* relativi ai vari settori tecnici e operativi del programma antidoping verranno elaborati previa consultazione con i *Firmatari* e i governi e quindi approvati dalla WADA. L'obiettivo degli *Standard Internazionali* è quello di attuare l'armonizzazione tra le *Organizzazioni antidoping* responsabili delle specifiche parti tecniche e operative dei programmi antidoping. L'osservanza agli *Standard internazionali* è obbligatoria ai fini del rispetto del *Codice*. Gli *Standard internazionali* potranno essere soggetti a modifiche e integrazioni a cura del Comitato Esecutivo WADA, previa consultazione con i *Firmatari* e i governi. Salvo diversa disposizione all'interno del *Codice*, gli *Standard internazionali* e tutte le versioni rivedute entreranno in vigore alla data indicata nello *Standard internazionale* o nella relativa versione riveduta».

Gli Standard previsti nello *Standard internazionale per i controlli* rappresentano un estratto dallo Standard internazionale ISO per i Controlli antidoping (ISO ISDC), in cui sono compresi anche la gestione e i processi ausiliari per le attività dei *Controlli*.

Le definizioni indicate nel *Codice* sono riportate in corsivo. Le altre definizioni, specifiche dello *Standard internazionale per i controlli*, sono riportate con carattere sottolineato.

2.0 I disposti del Codice

I seguenti articoli del *Codice* riguardano direttamente lo *Standard internazionale per i controlli*:

Articolo 2 del Codice - Violazioni alle norme antidoping:

Il rifiuto di presentarsi, ovvero la mancata presentazione senza un valido motivo, al prelievo del *Campione* dopo aver ricevuto la notifica nelle modalità previste all'interno delle vigenti norme antidoping o altro tipo di elusione della procedura per il prelievo del *Campione*.

Violazione dei requisiti previsti in ordine alla disponibilità dell'*Atleta* ai *controlli fuori gara*, inclusa la mancata comunicazione delle informazioni richieste sul luogo di permanenza e i mancati controlli, dichiarati tali in virtù delle vigenti norme.

Manomissione o tentata manomissione perpetrata in ordine a qualsiasi parte dei *Controlli antidoping*.

Somministrazione o tentata somministrazione di una *Sostanza vietata* o *Metodo vietato* a un *Atleta*, o assistenza, incoraggiamento, aiuto, complicità, copertura o altro tipo di connivenza che comporti la violazione delle norme antidoping o un *Tentativo* di violazione.

Articolo 3 del Codice - Prova di doping:

Eventuali deroghe dallo *Standard internazionale per i controlli* che non abbiano determinato un *Esito avverso delle analisi* o altra violazione alle norme antidoping non invalideranno tali risultati. Qualora l'*Atleta* dichiari che tali deroghe dallo *Standard internazionale* sono avvenute durante il *Controllo*, l'*Organizzazione antidoping* avrà l'onere di stabilire che tali deroghe non hanno causato un *Esito avverso delle analisi* o costituito il presupposto fattuale di una violazione alle norme antidoping.

Articolo 5 del Codice - Controlli:

5.1 Pianificazione della distribuzione dei controlli. Le *Organizzazioni antidoping* che conducono i *Controlli*, saranno tenute, di concerto con le altre *Organizzazioni antidoping* che conducono i *Controlli* sullo stesso gruppo di *Atleti*:

5.1.1 a pianificare e attuare un numero sufficiente di *controlli in gara e fuori gara*. Ciascuna Federazione Internazionale dovrà indicare un *Gruppo registrato ai fini dei controlli* composto dagli *Atleti di livello internazionale* nella relativa disciplina sportiva, mentre ciascuna *Organizzazione nazionale antidoping* sarà tenuta a indicare un *Gruppo registrato per i controlli* composto dagli *Atleti* del rispettivo paese. Il gruppo nazionale dovrà includere gli *Atleti di livello internazionale* del relativo paese nonché altri *Atleti* di livello nazionale. Ciascuna Federazione Internazionale e *Organizzazione nazionale antidoping* sarà tenuta a pianificare e condurre i *controlli in gara e fuori gara* sul proprio *Gruppo registrato ai fini dei controlli*;

5.1.2 a rendere prioritario il *Controllo senza preavviso*;

5.1.3 a condurre *Controlli mirati*.

5.2 Standard dei Controlli. Le *Organizzazioni antidoping* che conducono i *Controlli* dovranno agire in conformità allo *Standard internazionale per i controlli*.

Articolo 7 del Codice - Gestione dei risultati:

7.3 Ulteriore esame dell'Esito avverso delle analisi ove previsto dall'Elenco delle sostanze vietate. L'Organizzazione antidoping, o altro organo di esame nominato da tale organizzazione, sarà altresì tenuta a condurre un'indagine supplementare ove contemplato dall'Elenco delle sostanze vietate. Al termine di tale indagine, L'Organizzazione antidoping informerà immediatamente l'Atleta in merito ai relativi risultati, comunicando altresì se l'Organizzazione antidoping abbia o meno accertato la sussistenza di un caso di violazione di una norma antidoping.

Articolo 10 del Codice - Sanzioni nei confronti dei singoli:

10.10 Controllo ai fini della reintegrazione. Al fine di poter essere riammesso al termine di un determinato periodo di *Inammissibilità*, l'Atleta in questione deve, durante il periodo di *Sospensione provvisoria* o *Inammissibilità*, rendersi disponibile a *Controlli fuori gara* condotti a cura di una *Organizzazione antidoping* autorizzata a effettuare i *Controlli* e, ove richiesto, è tenuto a fornire informazioni aggiornate e accurate circa i luoghi di permanenza. Qualora un *Atleta* sottoposto ad un periodo di *Inammissibilità* si ritiri dall'attività sportiva o venga rimosso dai gruppi dei *Controlli fuori gara* e successivamente desidera essere riammesso, tale riammissione non potrà avvenire fino a che l'Atleta in questione non avrà informato la relativa *Organizzazione antidoping* e non si sarà sottoposto a *Controlli fuori gara* per un periodo di tempo equivalente al periodo di *Inammissibilità* rimanente dalla data in cui l'Atleta si è ritirato.

Articolo 14 del Codice - Riservatezza e informazioni:

14.3 Informazioni sui luoghi di permanenza dell'Atleta. Gli *Atleti* che siano stati identificati dalla Federazione Internazionale di appartenenza o dall'*Organizzazione nazionale antidoping* ai fini dell'inclusione nel gruppo dei *Controlli fuori gara* dovranno fornire informazioni accurate e aggiornate sul luogo di permanenza. Le Federazioni Internazionali e l'*Organizzazione nazionale antidoping* dovranno coordinare l'identificazione degli *Atleti* e la raccolta delle informazioni aggiornate sui luoghi di permanenza da sottoporre alla WADA.

La WADA renderà tali informazioni accessibili alle altre *Organizzazioni antidoping* investite dell'autorità necessaria per effettuare controlli sull'Atleta, conformemente a quanto previsto dall'Articolo 15. Le informazioni saranno trattate sempre con il massimo riserbo e verranno utilizzate esclusivamente ai fini della pianificazione, del coordinamento e dell'effettuazione dei *Controlli* e verranno distrutte una volta esaurita la loro finalità.

14.5 Stanza di compensazione dei dati sui Controlli antidoping La WADA fungerà da stanza di compensazione per i dati e i risultati dei *Controlli antidoping* degli *Atleti di livello internazionale* e degli *Atleti* di livello nazionale che siano stati inseriti nei *Gruppi registrati ai fini dei controlli* delle *Organizzazioni antidoping nazionali* di appartenenza. Al fine di facilitare la pianificazione coordinata della distribuzione dei controlli e di evitare ripetizioni inutili dei *Controlli* da parte di varie *Organizzazioni antidoping*, al termine dei controlli ciascuna *Organizzazione antidoping* dovrà riferire alla stanza di compensazione WADA, con la massima celerità, le informazioni relative a tutti i controlli *in gara* e *fuori gara* degli *Atleti*. La WADA renderà accessibili tali informazioni all'Atleta, alla Federazione Nazionale, al *Comitato Olimpico Nazionale* o *Comitato Paraolimpico Nazionale* dell'Atleta, all'*Organizzazione antidoping nazionale*, alla Federazione Internazionale e al *Comitato Olimpico Internazionale* o *Comitato Paraolimpico Internazionale*. I dati privati dell'Atleta saranno trattati con il massimo riserbo dalla WADA. La WADA inoltre provvederà a pubblicare, con cadenza almeno annuale, i dati statistici relativi a tali informazioni.

Articolo 15 del Codice - Chiarimenti sulle responsabilità riferite ai Controlli antidoping:

15.1 Controlli in gara. Il prelievo dei *Campioni* per i *Controlli antidoping* deve avvenire in occasione sia delle *Manifestazioni internazionali* che delle *Manifestazioni nazionali*. Tuttavia, soltanto una sola organizzazione dovrà essere responsabile dello svolgimento e della direzione dei *Controlli* durante la *Gara*. In occasione delle *Manifestazioni internazionali*, il prelievo dei

Campioni dei controlli antidoping avverrà a cura dell'organizzazione internazionale che rappresenta l'autorità suprema della *Gara* (ad esempio il CIO per le Olimpiadi, la Federazione Internazionale per i Campionati Mondiali e la PASO per i Giochi Panamericani). Qualora un'organizzazione internazionale decida di non eseguire i *Controlli* in occasione di una *Gara*, l'*Organizzazione antidoping nazionale* del paese in cui si svolge la *Gara* potrà, di concerto e con l'approvazione dell'organizzazione internazionale o della *WADA*, promuovere e condurre i *Controlli*. In occasione delle *Manifestazioni nazionali* il prelievo dei *Campioni per i Controlli antidoping* avverrà a cura della *Organizzazione antidoping nazionale* designata del paese in questione.

15.2 Controlli fuori gara. I *Controlli fuori gara* devono essere promossi e diretti sia dalle organizzazioni internazionali che da quelle nazionali. La promozione e la direzione dei *Controlli fuori gara* può essere affidata: (a) alla *WADA*; (b) al CIO o al CIP in relazione alle Olimpiadi o Paraolimpiadi; (c) alla Federazione Internazionale dell'*Atleta*; (d) all'*Organizzazione antidoping nazionale dell'Atleta* oppure (e) all'*Organizzazione antidoping nazionale* del paese in cui si trova l'*Atleta*. Il coordinamento dei *Controlli fuori gara* deve avvenire attraverso la *WADA* al fine di ottimizzare l'efficacia dello sforzo congiunto in relazione ai *Controlli* ed evitare inutili ripetizioni dei *Controlli* sui singoli *Atleti*.

15.4 Riconoscimento reciproco. Fermo restando il diritto d'appello previsto dall'Articolo 13, il *Controllo*, le esenzioni per uso terapeutico e gli esiti delle udienze o di altre sentenze definitive di uno qualsiasi dei *Firmatari* che siano conformi al *Codice* e che rientrino nella sfera dell'autorità del *Firmatario* interessato, saranno riconosciuti e rispettati da tutti gli altri *Firmatari*. I *Firmatari* potranno riconoscere gli stessi provvedimenti di altri organismi che non abbiano accettato il *Codice* a condizione che le norme di tali organismi siano comunque conformi ai disposti del *Codice*.

3.0 Termini e definizioni

3.1 Termini definiti dal Codice

Esito avverso delle analisi: referto di un laboratorio o di altra ente approvato ai fini dei *Controlli* che abbia rilevato all'interno di un *Campione* la presenza di una *Sostanza vietata* o di suoi *Metaboliti* o *Marker* (incluse elevate quantità di sostanze endogene) o elementi probatori dell'*Uso di un metodo vietato*.

Organizzazione antidoping: *Firmatario* responsabile dell'adozione delle norme, della promozione, dell'attuazione o applicazione di uno qualsiasi dei processi dei *Controlli antidoping*. A tal fine, sono inclusi, a titolo esemplificativo, il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale, altre *Organizzazioni di manifestazioni di rilievo* che prevedono lo svolgimento di *Controlli* in occasione delle loro *Manifestazioni*, la *WADA*, le Federazioni Internazionali e le *Organizzazioni antidoping nazionali*.

Atleta: ai fini dei *Controlli antidoping*, per *Atleta* si intende un soggetto che pratici una disciplina sportiva a livello internazionale (secondo quanto definito dalla Federazione Internazionale di appartenenza) o a livello nazionale (secondo quanto dalla *Organizzazione antidoping nazionale*) e ogni *Soggetto* che pratici sport a livello inferiore qualora designato dall'*Organizzazione antidoping nazionale* di tale *Soggetto*. Ai fini delle informazioni e della formazione in materia di antidoping, ogni *Soggetto* che pratici sport sotto l'autorità di uno dei *Firmatari*, del governo o di altre organizzazioni sportive che hanno recepito il *Codice*.

Codice : Il *Codice* mondiale antidoping.

Competizione: singola gara, incontro, partita o singola manifestazione atletica. Un esempio a tale proposito è rappresentato dalle finali olimpiche dei 100 metri piani. Per le gare a tappe o le altre gare atletiche in cui i premi vengono vinti su base giornaliera o altro criterio intermedio, la distinzione tra *Competizione* e *Manifestazione* sarà quella indicata nelle norme della rispettiva *Federazione Internazionale*.

Conseguenze delle violazioni alle norme antidoping: la violazione alle norme antidoping da parte di un *Atleta* o di un altro *Soggetto* può determinare uno o più dei seguenti provvedimenti: (a) Squalifica, con annullamento dei risultati conseguiti da un *Atleta* in una determinata *Competizione* o *Manifestazione*, con tutte le relative conseguenze, tra cui la confisca di eventuali medaglie, cancellazione di punti e ritiro di premi; (b) Inammissibilità, in esito alla quale l'*Atleta* o altro *Soggetto* vengono sospesi, per un periodo di tempo determinato, dalla partecipazione a qualsiasi *Competizione* o altra attività, secondo quanto previsto dall'Articolo 10.9; e (c) Sospensione provvisoria, in esito alla quale l'*Atleta* o altro *Soggetto* vengono temporaneamente sospesi dalla partecipazione a qualsiasi *Competizione* prima della sentenza definitiva emessa durante l'udienza condotta ai sensi dell'Articolo 8 (Diritto a un'equa udienza).

Controllo antidoping: il processo che include la pianificazione della distribuzione dei controlli, la raccolta e la gestione dei *Campioni*, le analisi di laboratorio, la gestione dei risultati, le udienze e gli appelli.

Manifestazione: una serie di singole *Gare* condotte complessivamente sotto l'autorità di un organo competente (ad esempio le Olimpiadi, i Campionati Mondiali FINA o i Giochi Panamericani).

In gara: a fine di differenziare i *Controlli in gara* da quelli *fuori gara*, salvo diversa disposizione nelle norme della Federazione Internazionale o delle altre *Organizzazioni antidoping*, un

controllo *in gara* è una analisi a cui l'*Atleta* viene sottoposto ai fini dei *Controlli* in relazione ad una specifica *Competizione*.

Programma degli osservatori indipendenti: un gruppo di osservatori, sotto la supervisione della WADA, che vigilano sulle procedure dei *Controlli antidoping* in occasione di determinate *Manifestazioni* e riferiscono in merito alle loro osservazioni. Qualora la WADA effettui dei *Controlli in gara* in occasione di una *Manifestazione*, la supervisione degli osservatori sarà affidata a un'organizzazione indipendente.

Inammissibilità: fare riferimento alle *Conseguenze delle violazioni alle norme antidoping* riportate in alto.

Manifestazione internazionale: una *Manifestazione* in cui il Comitato Olimpico Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale, una Federazione Internazionale, un'Organizzazione di manifestazioni di rilievo o un'altra organizzazione sportiva internazionale rappresenta l'autorità competente della *Manifestazione* o provvede alla nomina dei dirigenti tecnici per la *Manifestazione*.

Atleta di livello internazionale: gli *Atleti* indicati da una o più Federazioni Internazionali quali atleti facenti parte del *Gruppo registrato ai fini dei controlli* per una Federazione Internazionale.

Standard internazionale: uno standard adottato dalla WADA a supporto del *Codice*. Il rispetto di uno *Standard Internazionale* (piuttosto che di altro standard, prassi o procedura alternativa), sarà sufficiente per ritenere che le procedure previste dallo *Standard internazionale*, sono state eseguite correttamente.

Minore: un *Soggetto* che non ha ancora raggiunto la maggiore età, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti nel suo paese di appartenenza.

Organizzazione antidoping nazionale: l'ente/gli enti designato/i da ciascun paese quale organo investito della suprema autorità e responsabilità in ordine all'adozione e all'attuazione delle norme antidoping, alla conduzione dei prelievi dei *Campioni*, alla gestione dei risultati delle analisi e allo svolgimento delle udienze in ambito nazionale. Qualora tale designazione non venisse effettuata dalla/e autorità pubblica/e competente/i, l'ente sarà rappresentato dal *Comitato Olimpico Nazionale* o da un organismo da questi designato.

Comitato Olimpico Nazionale: l'organizzazione riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale. Il termine *Comitato Olimpico Nazionale* include anche la Confederazione Sportiva Nazionale di quei paesi in cui tale Confederazione Sportiva Nazionale assume le responsabilità tipiche del *Comitato Olimpico Nazionale* in materia di antidoping.

Senza preavviso (controllo): un *Controllo antidoping* che si svolge senza avvisare anticipatamente l'*Atleta* e durante il quale l'*Atleta* viene costantemente accompagnato, dal momento della notifica alla produzione del *Campione*.

Fuori gara: un *Controllo antidoping* che non sia effettuato *In gara*.

Elenco delle sostanze vietate: l'elenco che riporta le *Sostanze vietate* e i *Metodi vietati*.

Sospensione provvisoria: fare riferimento al paragrafo *Conseguenze* riportato in alto.

Gruppo registrato ai fini dei controlli: il gruppo di *Atleti* di élite stabilito singolarmente da ciascuna Federazione Internazionale e *Organizzazione antidoping nazionale* da rendere soggetto sia ai *Controlli in gara* che *Fuori gara*, ai sensi del programma di distribuzione dei controlli della Federazione Internazionale o dell'Organizzazione.

Campione: materiale biologico prelevato ai fini dei *Controlli antidoping*.

Firmatari: gli enti che hanno sottoscritto e accettato di rispettare il *Codice*, inclusi il Comitato Olimpico Internazionale, le Federazioni Internazionali, il Comitato Paraolimpico Internazionale, i *Comitati Olimpici Nazionali*, i *Comitati Paraolimpici Nazionali*, le *Organizzazioni di manifestazioni di rilievo*, le *Organizzazioni antidoping nazionali* e la *WADA*.

Controlli mirati: selezione di *Atleti* ai fini dei *Controlli*, in cui determinati *Atleti* o gruppi di *Atleti* vengono scelti su base non casuale al fine di essere sottoposti a *Controlli* durante un determinato periodo di tempo.

Controlli: le fasi del processo dei *Controlli antidoping* che prevedono la pianificazione della distribuzione dei controlli, il prelievo, la gestione e il trasporto dei *Campioni* in laboratorio.

WADA: World Anti-doping Agency.

3.2 Termini definiti dallo Standard Internazionale per i Controlli

Funzionario addetto al prelievo ematico: responsabile qualificato e autorizzato dalla ADO [Organizzazione antidoping] a prelevare il *Campione* ematico dagli *Atleti*.

Ciclo di custodia: la sequenza dei soggetti o delle organizzazioni a cui è demandata la responsabilità del *Campione*, dal prelievo del *Campione* fino al ricevimento del medesimo per lo svolgimento delle analisi.

Accompagnatore: dirigente qualificato e autorizzato dalla ADO a svolgere determinati compiti, tra cui la notifica all'*Atleta* prescelto per il prelievo del *Campione*, l'accompagnamento e l'osservazione dell'*Atleta* fino all'arrivo presso la *Sala dei controlli antidoping* e/o l'osservazione e la verifica della produzione del *Campione* ove le sue qualifiche lo consentano.

Funzionario responsabile dei controlli antidoping: dirigente qualificato e autorizzato dalla ADO ad assumere le responsabilità della gestione in loco della Sessione per il prelievo dei campioni.

Sala dei controlli antidoping: il luogo in cui si svolge la Sessione per il prelievo dei campioni.

Inadempienza: termine utilizzato per descrivere una *Violazione alle norme antidoping*, nella fattispecie degli Articoli 2.3, 2.4, 2.5 e 2.8 del *Codice*.

Attrezzatura per il prelievo dei campioni: contenitori o attrezzature utilizzati per raccogliere direttamente o conservare i *Campioni dell'Atleta* durante la fase di prelievo del *Campione*. L'attrezzatura per il prelievo del *Campione* dovrà essere composta almeno dei seguenti articoli:

- per i *Campioni* di urina:
 - contenitori di raccolta destinati a raccogliere il *Campione* di urina che fuoriesce dal corpo dell'*Atleta*;
 - provette sigillabili a prova di manomissione e tappi per sigillare il *Campione* di urina.
- per i *Campioni ematici*:
 - aghi per il prelievo del *Campione ematico*;
 - provette con dispositivi di sigillatura a prova di manomissione per la conservazione del *Campione ematico*.

Personale incaricato del prelievo dei campioni: termine collettivo che distingue i responsabili qualificati e autorizzati dalla ADO a effettuare le operazioni della Sessione per il prelievo del Campione o a fornire la propria assistenza all'uopo.

Sessione per il prelievo del Campione: tutte le attività svolte in successione che coinvolgono direttamente l'*Atleta*, dal momento della notifica al momento in cui l'*Atleta* lascia la Sala dei controlli antidoping dopo aver prodotto il/i proprio/i Campione/i.

Ponderazione: metodo di classificazione per la selezione degli *Atleti* che utilizza un criterio secondo il quale la classificazione si basa sui potenziali rischi di doping e sulle possibili matrici di doping

PARTE SECONDA : STANDARD DEI CONTROLLI

4.0 Pianificazione

4.1 Obiettivo

L'obiettivo è quello di pianificare e attuare una efficace distribuzione dei controlli degli *Atleti*.

4.2 Aspetti generali

La pianificazione ha inizio con la determinazione dei criteri in base ai quali inserirei gli *Atleti* nel *Gruppo registrato ai fini dei controlli* e termina con la selezione degli *Atleti* da sottoporre al prelievo del *Campione*.

Le principali attività sono rappresentate dalla raccolta delle informazioni, dalla valutazione dei rischi e dallo sviluppo, dal controllo, dalla valutazione e dalla modifica del programma di distribuzione dei controlli.

4.3 Requisiti per la determinazione del *Gruppo registrato ai fini dei Controlli*

4.3.1 L'Organizzazione antidoping (*ADO, AntiDoping Organization*) provvede a definire e documentare i criteri in base ai quali gli *Atleti* vengono inseriti nel *Gruppo registrato ai fini dei controlli*. Tale gruppo deve includere almeno:

- Nel caso delle Federazioni Internazionali (FI):
Atleti che partecipano alle competizioni internazionali di alto livello; e
- nel caso delle *Organizzazioni antidoping nazionali*:
Atleti che fanno parte di squadre nazionali negli sport Olimpici e Paraolimpici e di federazioni nazionali riconosciute.

I criteri vengono riveduti con cadenza almeno annuale e aggiornati ove necessario.

4.3.2 La *ADO* dovrà includere nel *Gruppo registrato ai fini dei controlli Atleti*, che rientrino sotto la propria autorità, che stanno scontando un periodo di *Inammissibilità* o *Sospensione provvisoria a seguito di violazioni alle norme antidoping*.

4.3.3 Il *Gruppo registrato ai fini dei controlli* dovrà essere riveduto e aggiornato regolarmente al fine di recepire i cambiamenti intervenuti nel livello agonistico degli *Atleti* e consentire aggiunte o eliminazioni dal gruppo in base alle necessità.

4.4 Requisiti per la raccolta dei dati sul luogo di permanenza dell'*Atleta* ai fini dei Controlli fuori gara

4.4.1 La *ADO* è tenuta a definire le procedure e/o i sistemi per effettuare quanto segue:

- a) raccogliere, custodire e verificare dati sufficienti sui luoghi di permanenza al fine di assicurare che il prelievo del *Campione* possa essere pianificato ed eseguito con il principio del controllo *Senza preavviso* per tutti gli *Atleti* inclusi nel *Gruppo registrato ai fini dei controlli*; e
- b) laddove gli *Atleti* non forniscano dati accurati e tempestivi circa i loro luoghi di permanenza, adottare gli interventi opportuni al fine di garantire che tali dati siano aggiornati e completi.

4.4.2 I dati minimi sui luoghi di permanenza dell'*Atleta* da raccogliere dovranno includere quanto segue:

- (a) nome
- (b) sport/disciplina
- (c) indirizzo di casa
- (d) numeri telefonici da contattare
- (e) orari e sedi degli allenamenti
- (f) stage di allenamento
- (g) itinerari di viaggio
- (h) programma di gara
- (i) disabilità, ove necessario, incluso la necessità di coinvolgere eventuali terzi nel processo di notifica.

4.5 Requisiti per la pianificazione della distribuzione dei test

4.5.1 La ADO è tenuta a valutare il potenziale rischio di doping e la possibile matrice di doping in ordine a ciascuno sport e/o disciplina sulla base dei seguenti dati:

- (a) requisiti fisici dello sport e possibili effetti di potenziamento della prestazione indotti dal doping;
- (b) statistiche sulle analisi antidoping disponibili;
- (c) ricerche sulle tendenze del doping disponibili;
- (d) periodi di allenamento e *Stagione agonistica*.

4.5.2 La ADO è tenuta a creare e documentare il programma di distribuzione dei test sulla base delle informazioni riportate al punto 4.5.1., del numero di *Atleti* per sport/disciplina inseriti nel *Gruppo registrato ai fini dei controlli* e della valutazione dei risultati dei precedenti cicli di pianificazione della distribuzione dei test.

4.5.3 La ADO ripartirà il numero di prelievi di *Campioni* per tipologia di prelievo e per ciascuno sport/disciplina, ivi inclusi i controlli *Senza preavviso*, *Fuori gara*, *In gara*, i prelievi di *Campioni* ematici e di urina, a seconda di quanto sia necessario per ottenere un efficace effetto deterrente.

4.5.4 La ADO provvederà a stabilire un sistema in virtù del quale il programma di distribuzione dei test venga riveduto e, ove necessario, aggiornato regolarmente al fine di recepire le nuove informazioni e tenere conto del prelievo dei *Campioni* degli *Atleti* facenti parte del *Gruppo registrato ai fini dei controlli* di altre ADO.

4.5.5 La ADO provvederà a stabilire un sistema per la conservazione dei dati relativi al programma di distribuzione dei test. Tali dati verranno utilizzati al fine di determinare la necessità o meno di eventuali modifiche al programma. I dati dovranno indicare almeno quanto segue.

Per ciascun test

- (a) sport/disciplina;
- (b) paese rappresentato dall'*Atleta* (ove necessario);
- (c) tipologia di raccolta del *Campione* (*Senza preavviso*, *Fuori gara*, *In gara* o *Con preavviso*);
- (d) data di raccolta del *Campione*;
- (e) paese in cui è avvenuta la raccolta del *Campione*.

Inoltre, per ciascun *Esito Avverso delle Analisi*:

- (a) date del prelievo del *Campione* e delle analisi;

- (b) classe della/e sostanza/e riscontrata;
- (c) sostanza/e effettivamente rilevata/e;
- (d) eventuali *Sanzioni* previste per la *Violazione alle norme antidoping*.

4.5.6 La ADO sarà tenuta a garantire che il personale di supporto degli atleti non sia coinvolto nella pianificazione della distribuzione dei test dei propri atleti.

4.5.7 Nell'ambito della pianificazione ed esecuzione dei test in occasione delle *Manifestazioni internazionali* e laddove la FI non disponga di un programma di controlli antidoping conforme al presente standard, l'Organizzazione antidoping nazionale rappresenterà l'ente preposto al prelievo dei *Campioni*.

4.6 Requisiti per la selezione degli Atleti

4.6.1 In base al numero di *Campioni* da prelevare assegnato a ciascuno sport/disciplina nell'ambito del programma di distribuzione dei test, la ADO sceglierà gli *Atleti* per il prelievo del *Campione* utilizzando i seguenti metodi: *Controlli mirati*, *Ponderazione* e selezione casuale.

4.6.2 Quale requisito minimo, la ADO considererà la possibilità di condurre *Controlli mirati* sugli *Atleti* in base alle seguenti informazioni:

- (a) Infortunio;
- (b) ritiro o assenza da una *Manifestazione* in cui era prevista la partecipazione;
- (c) inizio o termine del ritiro;
- (d) comportamento che indica il ricorso al doping;
- (e) improvviso e considerevole miglioramento della prestazione;
- (f) variazione dei dati sul luogo di permanenza dell'*Atleta* che possano indicare un potenziale aumento del rischio di *doping*, incluso il trasferimento verso una località remota;
- (g) storia della prestazione sportiva dell'*Atleta*;
- (h) dati relativi ai precedenti *Controlli antidoping*;
- (i) reintegrazione dell'*Atleta* dopo un periodo di *Inammissibilità*;
- (j) informazioni attendibili da terzi.

4.6.3 Ai fini del prelievo dei *Campioni* la ADO può scegliere *Atleti* sotto la propria giurisdizione non inclusi nel *Gruppo registrato ai fini dei controlli* come indicato nei punti 4.3.1. e 4.3.2.

4.6.4 Laddove la ADO autorizzi un *Funzionario responsabile dei controlli antidoping (DCO, Doping Control Officer)* a selezionare gli *Atleti* per il prelievo dei *Campioni*, la ADO medesima dovrà fornire i criteri di selezione al *DCO* unitamente al programma di distribuzione dei test.

4.6.5 Dopo la selezione di un *Atleta* per il prelievo del *Campione* e prima della notifica all'*Atleta* interessato, la ADO e/o il *DCO* dovranno assicurarsi che le decisioni relative alla selezione dell'*Atleta* vengano comunicate esclusivamente a coloro che devono venire a conoscenza, onde assicurare che l'*Atleta* possa essere avvertito e sottoposto al controllo con il principio del controllo *Senza preavviso*.

5.0 Notifica agli Atleti

5.1 Obiettivo

Garantire la notifica all'*Atleta* selezionato, salvaguardare i diritti dell'*Atleta*, assicurare l'assenza di possibilità di manipolazione del *Campione* da fornire e documentare la notifica.

5.2 Aspetti generali

La notifica agli *Atleti* ha inizio nel momento in cui la *ADO* avvia il processo di notifica dell'*Atleta* selezionato e termina quando l'*Atleta* giunge presso la Sala dei controlli antidoping oppure quando l'eventuale mancato adempimento da parte dell'*Atleta* viene portato all'attenzione della *ADO*.

Le principali attività sono le seguenti:

- (a) nominare il DCO, gli Accompagnatori, e altro Personale incaricato del prelievo dei Campioni;
- (b) individuare l'*Atleta* e confermare la sua identità;
- (c) comunicare all'*Atleta* che è stato prescelto ai fini del prelievo del *Campione*, rendendolo edotto in merito ai suoi diritti e alle sue responsabilità;
- (d) nel caso di prelievo di *Campioni Senza preavviso*, costante accompagnamento dell'*Atleta* dal momento della notifica all'arrivo presso la Sala dei controlli antidoping designata;
- (e) documentare la notifica.

5.3 Requisiti prima della notifica agli *Atleti*

- 5.3.1 Ove possibile, la *Notifica senza preavviso* deve rappresentare il metodo di comunicazione per il prelievo di *Campioni Fuori gara*.
- 5.3.2 Nell'ambito dello svolgimento delle Sessioni per il prelievo del Campione la *ADO* è tenuta a nominare e ad autorizzare Personale incaricato del prelievo dei Campioni qualificato per tali responsabilità e che non abbia un conflitto d'interessi in relazione all'esito del prelievo del *Campione* e che non sia *Minorenne*.
- 5.3.3 Il Personale incaricato del prelievo dei Campioni dovrà disporre di una identificazione ufficiale fornita e controllata dalla *ADO*. I requisiti minimi per tale identificazione sono rappresentati da una tessera/documento ufficiale che riporti la denominazione della *ADO* che ha fornito l'autorizzazione. Per i DCO sono previsti ulteriori requisiti di identificazione che includono il nome, la fotografia e la data di scadenza della tessera/documento. Per i Funzionari addetti al prelievo ematico sono necessari ulteriori requisiti di identificazione, tra cui la prova di abilitazione all'effettuazione di prelievi.
- 5.3.4 La *ADO* è tenuta a stabilire i criteri per controllare la validità dell'identità di un *Atleta* selezionato per il prelievo del *Campione*. Tale procedura serve a garantire che l'*Atleta* selezionato sia effettivamente l'*Atleta* che ha ricevuto la notifica.
- 5.3.5 La *ADO*, il DCO o l'Accompagnatore, a seconda dei casi, dovranno stabilire la località in cui si trova l'*Atleta* selezionato e pianificare la modalità di contatto e i tempi della notifica, tenendo in considerazione le particolari circostanze dello sport/*Manifestazione* e della situazione.
- 5.3.6 Ai fini del prelievo del *Campione Fuori gara* la *ADO* dovrà stabilire i criteri necessari ad assicurare che vengano compiuti tutti i tentativi necessari per comunicare agli *Atleti* che questi ultimi sono stati selezionati per essere sottoposti al prelievo del *Campione*.
- 5.3.7 I tentativi ritenuti necessari saranno definiti dalla *ADO* e dovranno prevedere, quale requisito minimo, orari alternativi del giorno/della sera e sedi alternative nell'arco di un determinato periodo di tempo a partire dal primo tentativo di notifica.

- 5.3.8** La *ADO* è tenuta a stabilire un sistema per registrare il/i tentativo/i ed il/i risultato/i della notifica all'*Atleta*.
- 5.3.9** L'*Atleta* sarà il primo ad essere avvisato del fatto che è stato scelto per il prelievo del *Campione*, salvo nel caso in cui non sia previsto un precedente contatto con terzi, come indicato nel paragrafo 5.3.10.
- 5.3.10** La *ADO/DCO/Accompagnatore*, a seconda dei casi, dovranno tenere conto dell'eventualità in cui sia necessario notificare terzi prima di procedere alla notifica all'*Atleta*, ovvero nel caso in cui l'*Atleta* sia *Minorenne*, ove ciò sia necessario a causa di una disabilità dell'*Atleta*, come previsto nell'Allegato B – Variazioni per gli *Atleti* disabili, o in situazioni in cui ai fini della notifica sia necessario l'intervento di un interprete.
- 5.3.11** Qualora l'*Atleta* non possa essere contattato, nonostante siano stati fatti i tentativi necessari ricorrendo alle informazioni di cui al paragrafo 4.4.2. e previa registrazione dei tentativi conformemente a quanto previsto nel paragrafo 5.3.8, il *DCO* o la *ADO*, a seconda dei casi, dovranno applicare quanto sancito all'Allegato A – Accertamento di eventuali inadempienze.
- 5.3.12** La *ADO* dovrà astenersi dal riprogrammare o modificare il prelievo del *Campione* da controllo *Senza preavviso* a controllo *Con preavviso*, salvo nel caso in cui una situazione imprevista renda necessario lo svolgimento del prelievo del *Campione* con preavviso. Una eventuale decisione in tal senso dovrà essere opportunamente verbalizzata.
- 5.3.13** La notifica con preavviso dovrà essere effettuata con qualsiasi mezzo che indichi l'avvenuto ricevimento dell'avviso da parte dell'*Atleta*.

5.4 **Requisiti per la notifica agli *Atleti***

- 5.4.1** Una volta stabilito il primo contatto, la *ADO/DCO/Accompagnatore*, a seconda dei casi, dovranno assicurarsi che l'*Atleta* e/o terzi, ove necessario secondo quanto previsto al paragrafo 5.3.10, vengano informati in merito:
- (a) al fatto che l'*Atleta* è tenuto a sottoporsi al prelievo del *Campione*;
 - (b) all'autorità sotto la quale viene svolta il prelievo del *Campione*;
 - (c) al tipo di prelievo del *Campione* ed eventuali condizioni a cui è necessario aderire prima di procedere al prelievo del *Campione*;
 - (d) ai diritti dell'*Atleta*, incluso il diritto di:
 - i) avvalersi di un rappresentante e, ove necessario, di un interprete;
 - ii) richiedere ulteriori informazioni circa il processo di prelievo del *Campione*;
 - iii) richiedere di ritardare il raggiungimento della Sala dei controlli antidoping per validi motivi;
 - iv) richiedere variazioni come previsto all'Allegato B – Variazioni per gli *Atleti* disabili.
 - (e) alle responsabilità dell'*Atleta*, inclusi i seguenti requisiti:
 - i) rimanere costantemente nel campo visivo del DCO/Accompagnatore dal momento della notifica di persona a cura del DCO/Accompagnatore fino al completamento della procedura di prelievo del *Campione*;
 - ii) comprovare la propria identità, conformemente al punto 5.3.4.;

iii) rispettare le procedure di prelievo del *Campione* e accettare le eventuali conseguenze di un rifiuto a sottoporsi al controllo;
iv) presentarsi quanto prima presso la Sala dei controlli antidoping, salvo ritardo per giustificato motivo, e comunque entro e non oltre 60 minuti dal momento della notifica di prelievo del *Campione senza preavviso* ed entro le 24 ore successive al ricevimento della notifica relativa alla *Campione* con preavviso;

(f) all'ubicazione della Sala dei controlli antidoping.

5.4.2 Nel caso in cui il contatto avvenga di persona, il DCO/Accompagnatore sono tenuti a operare come segue:

- (a) vigilare costantemente sull'*Atleta* dal momento della notifica fino a quando l'*Atleta* lascia la Sala dei controlli antidoping, al termine della Sessione di raccolta del Campione;
- (b) comunicare la propria identità all'*Atleta* utilizzando la tessera/il documento ufficiale *ADO*;
- (c) confermare l'identità dell'*Atleta* utilizzando i criteri di cui al punto 5.3.4. La mancata conferma dell'identità dell'*Atleta* dovrà essere opportunamente verbalizzata. In tale eventualità, il DCO responsabile dello svolgimento della Sessione per il prelievo del Campione dovrà decidere se sia o meno opportuno riferire in merito all'accaduto, conformemente all'Allegato A – Accertamento di eventuale inadempienza.

5.4.3 Il DCO/Accompagnatore dovranno quindi richiedere all'*Atleta* di firmare il modulo previsto per il riscontro e l'accettazione della notifica. Qualora l'*Atleta* si rifiuti di firmare l'avvenuta ricezione o eluda la notifica il DCO/Accompagnatore dovranno informare l'*Atleta* circa le conseguenze di tale comportamento e l'Accompagnatore (nel caso in cui non vi sia il DCO) sarà tenuto a riportare l'accaduto al DCO. Ove possibile, il DCO non dovrà interrompere la procedura di prelievo del *Campione*. Inoltre, il DCO dovrà documentare l'accaduto e riferire le circostanze alla *ADO*. Il DCO e la *ADO* dovranno quindi seguire le procedure indicate nell'Allegato A – Accertamento di eventuale inadempienza.

5.4.4 Il DCO/Accompagnatore dovrà tenere in considerazione l'eventuale richiesta, purché ragionevole, avanzata dall'*Atleta* di ritardare la presentazione presso la Sala dei controlli antidoping entro 60 minuti dal ricevimento e accettazione della notifica, e dovrà inoltre approvare o rifiutare tale richiesta, a seconda dei casi, conformemente ai punti 5.4.5. e 5.4.6.

5.4.5 Il DCO può accettare la richiesta avanzata dall'*Atleta* di ritardare la presentazione presso la Sala dei controlli antidoping oltre i 60 minuti, a condizione che, una volta che l'*atleta* è giunto presso la Sala dei controlli antidoping e desidera allontanarsi, sia possibile tenerlo sotto costante osservazione per tutto il periodo del ritardo e a condizione che alla base della richiesta vi sia una delle seguenti motivazioni:

- (a) partecipazione a una cerimonia di premiazione;
- (b) impegni con i mass media;
- (c) partecipazione a ulteriori gare;
- (d) defaticamento;
- (e) cure mediche necessarie;
- (f) reperimento di un rappresentante e/o di un interprete.

Il DCO è tenuto a documentare i motivi del ritardo della presentazione presso la Sala dei controlli antidoping e/o i motivi che hanno costretto l'*Atleta* a lasciare tale sala una volta giuntovi e che potranno essere oggetto di ulteriore indagine da parte della *ADO*.

- 5.4.6** Il DCO/Accompagnatore dovrà respingere la richiesta di ritardare avanzata *dall'Atleta* nel caso in cui non sia possibile tenere tale *Atleta* sotto costante controllo.
- 5.4.7** Qualora un *Atleta* che abbia ricevuto un preavviso di prelievo di *Campione* non si presenti presso la Sala dei controlli antidoping nell'orario stabilito, il DCO dovrà decidere, a suo giudizio, se tentare di mettersi in contatto con l'*Atleta*. Quale requisito minimo, il DCO dovrà attendere 30 minuti dall'orario stabilito prima di allontanarsi. Qualora l'*Atleta* non si presenti prima dell'allontanamento del DCO, quest'ultimo dovrà seguire i disposti di cui all'Allegato A – Accertamento di eventuale inadempienza.
- 5.4.8** Qualora un *Atleta* si presenti presso la Sala dei controlli antidoping dopo che è trascorso il periodo di attesa minimo, ma prima dell'allontanamento del DCO, quest'ultimo dovrà decidere se dare corso o meno alla procedura di cui all'Allegato A. Ove possibile, il DCO dovrà procedere con il prelievo del *Campione* e verbalizzare i fatti relativi alla ritardata presentazione dell'*Atleta* presso la Sala dei controlli antidoping.
- 5.4.9** Tenendo l'*Atleta* sotto costante osservazione, il Personale incaricato del prelievo dei Campioni dovrà osservare attentamente ogni elemento che possa potenzialmente compromettere l'analisi; ogni circostanza dovrà essere riferita e verbalizzata a cura del DCO. Ove ritenuto opportuno dal DCO, questi dovrà seguire i disposti di cui all'Allegato A - Accertamento di eventuale inadempienza.

6.0 Preparativi per la Sessione per il prelievo del Campione

6.1 Obiettivo

Predisporre la Sessione per il prelievo del Campione in modo da garantire un efficace ed efficiente svolgimento della stessa.

6.2 Aspetti generali

I preparativi della Sessione per il prelievo del Campione iniziano con la creazione di un sistema che consente di raccogliere tutte le informazioni d'interesse per lo svolgimento della sessione medesima e terminano con la conferma della conformità dell'Attrezzatura per il prelievo del Campione con i criteri previsti.

Le principali attività sono le seguenti:

- (a) istituzione di un sistema per la raccolta delle informazioni sulla Sessione per il prelievo del Campione;
- (b) definizione dei criteri volti a stabilire le persone autorizzate a presenziare alla Sessione per il prelievo del Campione;
- (c) garantire la conformità della Sala dei controlli antidoping con i criteri minimi indicati al punto 6.3.2.
- (d) garantire la conformità dell'Attrezzatura per il prelievo del Campione utilizzata dalla ADO con i criteri minimi indicati al punto 6.3.4.

6.3 Requisiti per i preparativi della Sessione di raccolta del Campione

- 6.3.1** La ADO è tenuta ad istituire un sistema che consenta di ottenere tutte le informazioni necessarie a garantire l'efficiente svolgimento della Sessione per il prelievo del Campione, inclusi i requisiti specifici volti a soddisfare le esigenze degli *Atleti* disabili, conformemente all'Allegato B – Variazioni per gli *Atleti* disabili.
- 6.3.2** Il DCO è tenuto a utilizzare una Sala dei controlli antidoping che garantisca, quale requisito minimo, la privacy dell'*Atleta* e sia utilizzata esclusivamente come Sala dei controlli antidoping per tutta la durata della Sessione per il prelievo del Campione.

Inoltre, il DCO è tenuto a verbalizzare eventuali discordanze significative rispetto ai succitati criteri.

6.3.3 La *ADO* è tenuta a definire i criteri volti a stabilire le persone autorizzate a presenziare alla Sessione per il prelievo del Campione. Tali criteri dovranno prevedere, quale requisito minimo, quanto segue:

- (a) diritto dell'*Atleta* ad essere accompagnato da un rappresentante e/o da un interprete durante la Sessione per il prelievo del Campione, salvo nel momento in cui l'*Atleta* produce il *Campione* di urina;
- (b) diritto dell'*Atleta Minorenne*, e diritto del DCO/Accompagnatore testimone, di disporre di un rappresentante che osservi l'Accompagnatore nel momento in cui l'*Atleta Minorenne* produce il *Campione* di urina, senza tuttavia che il rappresentante osservi direttamente la produzione del *Campione*, salvo nel caso in cui ciò venga espressamente richiesto dall'*Atleta Minorenne*;
- (c) diritto di un *Atleta* disabile di essere accompagnato da un rappresentante, ai sensi dell'Allegato B – Variazioni per gli *Atleti* disabili;
- (d) presenza di un osservatore indipendente WADA, ove applicabile, ai sensi del Programma degli osservatori indipendenti. L'Osservatore indipendente WADA non dovrà osservare direttamente la produzione del *Campione* di urina.

6.3.4 Il DCO è tenuto a utilizzare i sistemi dell'Attrezzatura per il prelievo dei Campioni autorizzati dalla *ADO*, che dovranno rispondere ai seguenti criteri minimi:

- (a) disporre di un sistema di numerazione univoco incorporato in tutti i flaconi, i contenitori, le provette o altro materiale utilizzato per sigillare il *Campione* dell'*Atleta*;
- (b) disporre di un sistema di sigillatura a prova di manomissione;
- (c) garantire che tutte le attrezzature utilizzate siano pulite e sigillate prima di essere utilizzate dall'*Atleta*.

7.0 Svolgimento della Sessione per il prelievo del Campione

7.1 Obiettivo

Svolgere la Sessione per il prelievo del Campione in modo tale da garantire l'integrità, la sicurezza e l'identità del *Campione* nonché il rispetto della privacy dell'*Atleta*.

7.2 Aspetti generali

La Sessione per il prelievo del Campione ha inizio con la definizione delle responsabilità di massima pertinenti lo svolgimento della sessione medesima e termina una volta esaurito il processo di verbalizzazione del prelievo del *Campione*.

Le principali attività sono le seguenti:

- (a) predisporre il prelievo del *Campione*;
- (b) effettuare il prelievo del *Campione*;
- (c) verbalizzare il prelievo del *Campione*.

7.3 Requisiti prima del prelievo del Campione

- 7.3.1 La ADO è responsabile dello svolgimento generale della Sessione per il prelievo del Campione con specifiche responsabilità delegate al DCO.
- 7.3.2 Il DCO è tenuto a garantire che l'*Atleta* venga informato dei suoi diritti e delle sue responsabilità, ai sensi del punto 5.4.1.
- 7.3.3 Il DCO è tenuto ad offrire all'*Atleta* la possibilità di idratarsi.
- 7.3.4 L'*Atleta* può lasciare la Sala dei controlli antidoping soltanto sotto la costante vigilanza del DCO/Accompagnatore e con l'approvazione del DCO il quale dovrà tenere in considerazione l'eventuale richiesta, purché ragionevole, avanzata dall'*Atleta* di uscire dalla Sala dei controlli antidoping, conformemente ai punti 5.4.5. e 5.4.6. fino a che non sarà in grado di produrre il *Campione*.
- 7.3.5 Nel caso in cui il DCO accolga la richiesta dell'*Atleta* di uscire dalla Sala dei controlli antidoping, dovrà concordare con l'*Atleta* quanto segue:

- (a) motivo per cui l'*Atleta* chiede di allontanarsi dalla Sala dei controlli antidoping;
- (b) orario di ritorno (o ritorno dopo il completamento dell'attività concordata).

Il DCO è tenuto a verbalizzare tali dati e l'orario effettivo di uscita e rientro dell'*Atleta*.

7.4 Requisiti per il prelievo del Campione

- 7.4.1 Il DCO è tenuto a prelevare il *Campione dall'Atleta* osservando il/i seguente/i protocollo/i per il tipo specifico di prelievo del *Campione*.

Allegato C: Prelievo di *Campioni* di urina;

Allegato D: Prelievo di *Campioni* ematici

- 7.4.2 Eventuali anomalie o comportamenti da parte di un *Atleta* e/o di persone associate all'*Atleta* che potrebbero potenzialmente compromettere il prelievo del *Campione* dovranno essere verbalizzate. Ove opportuno, la ADO e/o il DCO, a seconda dei casi, dovranno ricorrere all'applicazione dell'Allegato A – Accertamento di eventuale inadempienza.
- 7.4.3 In caso di dubbi sull'origine o sull'autenticità del *Campione*, all'*Atleta* verrà richiesto di produrre un ulteriore *Campione*. Qualora l'*Atleta* si rifiuti di fornire tale ulteriore *Campione*, il DCO, dovrà ricorrere all'applicazione dell'Allegato A – Accertamento di eventuale inadempienza.
- 7.4.4 Il DCO dovrà offrire all'*Atleta* la possibilità di mettere a verbale eventuali perplessità sulle modalità di esecuzione della sessione.
- 7.4.5 Nello svolgimento della Sessione per il prelievo del Campione dovranno essere raccolti almeno i seguenti dati:
- (a) data, orario e tipo di notifica (*senza preavviso, con preavviso, in gara, fuori gara*);
 - (b) data e orario della produzione del *Campione*;
 - (c) nominativo dell'*Atleta*;
 - (d) data di nascita dell'*Atleta*;
 - (e) sesso dell'*Atleta*;
 - (f) indirizzo di residenza e numero telefonico dell'*Atleta*;

- (g) sport e specialità dell'*Atleta*;
- (h) numero di codice del *Campione*;
- (i) nome e firma dell'Accompagnatore che ha assistito alla produzione del *Campione* di urina;
- (j) nome e firma del Funzionario addetto al prelievo ematico che ha prelevato il campione ematico, ove applicabile;
- (k) informazioni di laboratorio richieste sul *Campione*;
- (l) informazioni su farmaci e integratori assunti e trasfusioni recenti, ove applicabile, nei tempi indicati dal laboratorio e secondo quanto dichiarato dall'*Atleta*;
- (m) eventuali irregolarità nella procedura;
- (n) eventuali commenti o perplessità dell'*Atleta* in relazione allo svolgimento della sessione;
- (o) nome e firma dell'*Atleta*;
- (p) nome e firma del rappresentante dell'*Atleta*, ove richiesto e
- (q) nome e firma del DCO.

7.4.6 L'*Atleta* e il DCO dovranno firmare una dichiarazione in cui gli stessi dichiarano che il verbale redatto evidenzia in modo accurato i particolari della Sessione per il prelievo del Campione, inclusa l'indicazione di eventuali perplessità espresse dall'*Atleta*. Nel caso di *Atleta minorenni* sarà il rappresentante a firmare per conto dell'*Atleta*. Eventuali altre persone presenti che hanno svolto un ruolo formale durante la Sessione per il prelievo del Campione potranno firmare la dichiarazione in qualità di testimoni della procedura.

7.4.7 Il DCO dovrà fornire all'*Atleta* una copia del verbale della Sessione per il prelievo del Campione firmato dall'*Atleta*.

8.0 Sicurezza/iter amministrativo successivamente al controllo

8.1 Obiettivo

Garantire che tutti i campioni prelevati presso la Sala dei controlli antidoping e il verbale relativo al prelievo del *Campione* vengano custoditi in modo sicuro prima di lasciare la Sala dei controlli antidoping.

8.2 Aspetti generali

L'iter amministrativo successivo allo svolgimento del controllo ha inizio nel momento in cui l'*Atleta* esce dalla Sala dei controlli antidoping dopo aver prodotto il *Campione* o i *Campioni* e termina con la preparazione di tutti i *Campioni* prelevati e di tutta la documentazione relativa al trasporto.

8.3 Requisiti relativi alla sicurezza/all'iter amministrativo successivamente al controllo

8.3.1 La *ADO* è tenuta a definire i criteri necessari a garantire che tutti i *Campioni* sigillati siano custoditi in modo da tutelare l'integrità, l'identità e la sicurezza dei *Campioni* prima che questi lascino la Sala dei controlli antidoping. Il DCO dovrà accertarsi che tutti i *Campioni* sigillati siano custoditi conformemente a tali criteri.

8.3.2 Ai fini dello svolgimento delle analisi, tutti i *Campioni*, nessuno escluso, dovranno essere spediti presso un laboratorio accreditato *WADA* o altro laboratorio approvato dalla *WADA*.

8.3.3 La *ADO*, di concerto con il DCO, dovranno elaborare un sistema teso a garantire che la documentazione relativa a ciascun *Campione* sigillato sia completata e gestita in sicurezza.

- 8.3.4 La *ADO* è tenuta a elaborare un sistema teso a garantire, ove necessario, che al laboratorio accreditato dalla *WADA* o altro laboratorio comunque approvato dalla *WADA*, siano fornite le istruzioni relative al tipo di analisi da svolgere.

9. Trasporto dei campioni e della documentazione

9.1 Obiettivo

- a) Garantire che i *Campioni* e la relativa documentazione pervengano presso il laboratorio accreditato *WADA*, o altro laboratorio comunque approvato dalla *WADA*, in buone condizioni per lo svolgimento delle necessarie analisi; e
- b) Garantire che il DCO e la *ADO* inoltrino la documentazione relativa alla Sessione per il prelievo del Campione in modo tempestivo e sicuro.

9.2 Aspetti generali

Il trasporto ha inizio nel momento in cui i *Campioni* sigillati e la documentazione lasciano la Sala dei controlli antidoping e termina con la conferma di avvenuto ricevimento dei *Campioni* e della documentazione relativa al prelievo dei *Campioni* presso le sedi previste.

Le principali attività da svolgere sono la predisposizione del trasporto in sicurezza, sia dei *Campioni* che della relativa documentazione, presso il laboratorio accreditato *WADA*, o altro laboratorio comunque approvato dalla *WADA*, e la predisposizione del trasporto in sicurezza del verbale relativo al prelievo dei *Campioni* presso la *ADO*.

9.3 Requisiti per il trasporto dei *Campioni* e della documentazione

- 9.3.1 La *ADO* dovrà autorizzare una modalità di trasporto in grado di assicurare che i *Campioni* e la documentazione siano trasportati in modo da salvaguardare l'integrità, l'identità e la sicurezza dei *Campioni* medesimi.
- 9.3.2 La *ADO* è tenuta a mettere a punto un sistema per registrare le varie fasi del Ciclo di custodia dei *Campioni* e il verbale relativo al prelievo dei medesimi, tra cui la conferma che sia i *Campioni* sia il verbale relativo al prelievo degli stessi sono pervenuti presso le destinazioni previste.
- 9.3.3 Subito dopo il completamento della Sessione per il prelievo del Campione, i *Campioni* sigillati devono essere trasportati presso il laboratorio accreditato *WADA*, o altro laboratorio comunque approvato dalla *WADA*, utilizzando sempre la modalità di trasporto predisposta dalla *ADO*.
- 9.3.4 La documentazione che identifica l'*Atleta* non deve essere acclusa ai *Campioni* o alla documentazione spedita al laboratorio accreditato *WADA*, o altro laboratorio comunque approvato dalla *WADA*.
- 9.3.5 Subito dopo il completamento della Sessione per il prelievo del Campione, il DCO è tenuto a spedire alla *ADO* tutta la documentazione relativa alla Sessione per il prelievo del Campione utilizzando la modalità di trasporto prevista dalla *ADO*,
- 9.3.6 La *ADO* è tenuta a verificare le varie fasi del Ciclo di custodia qualora presso le sedi di destinazione non venisse data conferma del ricevimento dei *Campioni* corredati della relativa documentazione o del verbale relativo al prelievo dei *Campioni*, ovvero qualora l'integrità o l'identità dei *Campioni* fossero state compromesse durante il trasporto. In questo caso, la *ADO* deve decidere se ritenere invalido il *Campione* così pervenuto.

PARTE TRE: ALLEGATI

Allegato A – Accertamento di eventuali inadempienze

A.1 Obiettivo

Garantire che qualsiasi evento antecedente, contemporaneo o successivo allo svolgimento di una Sessione per il prelievo del Campione che possa determinare un'inadempienza sia oggetto di accertamento, intervento e verbalizzazione.

A.2 Campo d'azione

L'accertamento di un'eventuale inadempienza ha inizio nel momento in cui la *ADO* o il DCO vengono a conoscenza di una circostanza in grado di compromettere le analisi di un *Atleta* e termina quando la *ADO* prende le misure del caso sulla base degli esiti dell'accertamento svolto in tal senso.

A.3 Responsabilità

A.3.1 La *ADO* deve provvedere affinché:

- a) eventuali circostanze in grado di compromettere le analisi di un *Atleta* siano oggetto di accertamento, onde determinare il verificarsi di una possibile situazione di inadempienza;
- b) tutte le informazioni ritenute pertinenti siano ottenute nel più breve tempo possibile, al fine di disporre di tutti i fatti del caso e, eventualmente, presentarli come prova;
- c) sia completata la documentazione necessaria, al fine di denunciare eventuali inadempienze.

A.3.2 Il Personale incaricato del prelievo dei Campioni ha la responsabilità di comunicare al DCO eventuali circostanze in grado di compromettere lo svolgimento di un'analisi, mentre al DCO compete l'onere di comunicare tali circostanze alla *ADO*.

A.4 Requisiti

A.4.1 Qualsiasi circostanza che possa pregiudicare lo svolgimento delle analisi deve essere riportata quanto prima possibile.

A.4.2 In presenza di circostanze in grado di pregiudicare le analisi sarà necessario, nell'ambito del possibile, informare l'*Atleta*:

- a) sulle possibili conseguenze;
- b) sull'accertamento che sarà svolto dalla *ADO* in ordine a una possibile situazione di inadempienza e sui provvedimenti che saranno adottati;

A.4.3 Le necessarie informazioni in merito alla possibile situazione di inadempienza dovranno essere ottenute da tutte le fonti pertinenti nel più breve tempo possibile e opportunamente verbalizzate.

A.4.4 Nell'ambito del possibile, la Sessione per il prelievo del Campione dell'*Atleta* dovrà essere portata a termine.

- A.4.5** La *ADO* è tenuta a istituire un sistema in grado di garantire che l'esito delle indagini sulla possibile inadempienza sia considerato ai fini di un intervento sulla gestione dei risultati e, se del caso, ai fini di un'ulteriore programmazione e *Attività di controllo*.

Allegato B – Variazioni per gli atleti disabili

B.1 Obiettivo

Assicurare che nella produzione dei *Campioni* si tenga conto quanto più possibile delle particolari esigenze degli *Atleti* disabili.

B.2 Campo d'azione

La valutazione dell'opportunità o meno di apportare variazioni ha inizio con l'individuare una situazione in cui il prelievo del *Campione* riguarda un *Atleta* disabile e termina con le necessarie variazioni alla procedura di prelievo dei *Campioni* e all'attrezzatura all'uopo necessaria per questa tipologia di *Atleti*.

B.3 Responsabilità

Nell'ambito del possibile, la *ADO* deve provvedere a che il DCO disponga delle informazioni e dell'Attrezzatura per il prelievo del Campione necessarie per lo svolgimento di una Sessione per il prelievo del Campione riguardante un *Atleta* disabile. La responsabilità dello svolgimento del prelievo del *Campione* compete al DCO.

B.4 Requisiti

- B.4.1** Tutte le formalità relative alla notifica e al prelievo del *Campione* riguardanti *Atleti* disabili dovranno essere svolte in conformità alle procedure standard istituite a tal fine, salvo il caso in cui si rendano necessarie variazioni in virtù della disabilità dell'*Atleta* interessato.
- B.4.2** Nel programmare o disporre il prelievo del *Campione*, la *ADO* o il DCO sono tenuti a considerare se il prelievo del *Campione* per *Atleti* disabili può richiedere variazioni alle procedure standard fissate in tema di notifica e prelievo del *Campione*, tra cui gli impianti e l'Attrezzatura per il prelievo del Campione.
- B.4.3** Il DCO è investito dell'autorità necessaria per apportare eventuali variazioni, nell'ambito del possibile, che si rendessero necessarie, a condizione che tali variazioni non compromettano l'identità, la sicurezza o l'integrità del *Campione*.
- B.4.4** Relativamente agli *Atleti* affetti da disabilità fisica o sensoriale, durante la Sessione per il prelievo del Campione l'*Atleta* può essere assistito da un rappresentante o dal Personale incaricato del prelievo dei Campioni, previo consenso dell'*Atleta* medesimo e benessere del DCO.
- B.4.5** Relativamente agli *Atleti* affetti da disabilità intellettuale, la *ADO* e il DCO dovranno determinare se l'*Atleta* deve essere assistito da un rappresentante durante la Sessione per il prelievo del Campione, nonché la natura dell'assistenza che tale rappresentante dovrà fornire. Previo consenso dell'*Atleta* e benessere del DCO, il rappresentante o il Personale incaricato del prelievo dei Campioni potranno fornire ulteriore assistenza durante la Sessione per il prelievo del Campione.
- B.4.6** Il DCO può decidere, ove opportuno, che vengano utilizzati impianti o Attrezzatura per il prelievo del Campione alternativi, al fine di consentire all'*Atleta* di produrre il *Campione* richiesto, a condizione che ciò non pregiudichi l'identità, la sicurezza e l'integrità del *Campione*.

- B.4.7** Gli *Atleti* che utilizzino sistemi di drenaggio o raccolta delle urine dovranno eliminare l'urina eventualmente presente in tali sistemi prima di produrre il *Campione* di urina necessario allo svolgimento delle analisi.
- B.4.8** Il DCO provvederà a verbalizzare le variazioni apportate alle procedure standard per il prelievo dei *Campioni* previste per gli *Atleti* disabili, comprese le variazioni specificate nei casi suesposti.

Allegato C – Prelievo dei *Campioni* di urina

C.1 Obiettivo

Prelevare un campione di urina dell'*Atleta* in modo tale da garantire che:

- a) le operazioni si svolgano nel rispetto dei principi precauzionali standard riconosciuti a livello internazionale negli ambienti sanitari, affinché non siano compromesse la salute e la sicurezza dell'*Atleta* e del Personale incaricato del prelievo dei *Campioni*;
- b) il *Campione* prodotto sia di qualità e in quantità tali da rispondere ai requisiti di laboratorio;
- c) il *Campione* sia identificato in modo chiaro e accurato;
- d) il *Campione* sia opportunamente sigillato.

C.2 Campo d'azione

Il prelievo del *Campione* di urina ha inizio accertandosi che l'*Atleta* sia stato messo al corrente dei requisiti relativi al prelievo del *Campione* e termina eliminando l'eventuale urina residua rimanente alla conclusione della Sessione per il prelievo del *Campione* dell'*Atleta*.

C.3 Responsabilità

Il DCO è tenuto a provvedere a che ciascun *Campione* sia prelevato, identificato e sigillato nelle modalità previste. Il DCO/Accompagnatore ha la responsabilità di presenziare direttamente alla produzione del *Campione* di urina.

C.4 Requisiti

C.4.1 Il DCO deve accertarsi che l'*Atleta* sia al corrente dei requisiti previsti per il prelievo del *Campione*, ivi comprese le variazioni di cui all'Allegato B – Variazioni per gli *Atleti* disabili.

C.4.2 Il DCO deve accertarsi che l'*Atleta* abbia la possibilità di scegliere un'attrezzatura adeguata per il prelievo del *Campione*. Qualora la natura della disabilità di un *Atleta* sia tale da rendere necessario l'impiego di attrezzatura supplementare o diversa, secondo quanto previsto al succitato Allegato B, il DCO dovrà provvedere a ispezionare tale eventuale attrezzatura, al fine di accertarsi che la stessa non pregiudichi in alcun modo l'identità o l'integrità del *Campione*.

C.4.3 Il DCO deve comunicare all'*Atleta* di scegliere un recipiente di raccolta.

C.4.4 Relativamente alla scelta del recipiente di raccolta, nonché a tutta l'altra Attrezzatura per il prelievo del *Campione* in cui viene custodito direttamente il *Campione* di urina, il DCO invita l'*Atleta* a controllare che tutti i sigilli posti sull'attrezzatura prescelta siano intatti e che la stessa non sia stata oggetto di manomissione. Qualora l'*Atleta* si dica insoddisfatto dell'attrezzatura prescelta, questi potrà procedere a un'ulteriore selezione. Qualora l'*Atleta* si dica insoddisfatto dell'attrezzatura disponibile in tal senso, tale evento dovrà essere messo a verbale a cura del DCO. Qualora il DCO non condivida l'opinione espressa dall'*Atleta*, secondo il quale tutta l'attrezzatura a disposizione risulta insoddisfacente, il DCO dovrà ordinare all'*Atleta* di procedere allo svolgimento della Sessione per il prelievo del *Campione*. Qualora il DCO accolga le motivazioni espresse dall'*Atleta*, secondo il quale tutta l'attrezzatura a disposizione risulta insoddisfacente, il DCO dovrà interrompere l'operazione di prelievo di *Campione* di urina dell'*Atleta* e verbalizzare l'accaduto.

- C.4.5** Il recipiente di raccolta e l'eventuale *Campione* di urina prodotto dovranno rimanere sotto il controllo dell'*Atleta* fino a quando il *Campione* non sarà sigillato, a meno che la disabilità dell'*Atleta* non sia tale da rendere necessaria l'assistenza di cui all'Allegato B – Variazioni per gli *Atleti* disabili.
- C.4.6** Il DCO/Accompagnatore presente alla produzione del *Campione* dovrà essere dello stesso sesso dell'*Atleta* chiamato a produrre il *Campione*.
- C.4.7** Il DCO/Accompagnatore e l'*Atleta* dovranno recarsi presso una zona riservata in cui produrre il *Campione*.
- C.4.8** Il DCO/Accompagnatore dovranno testimoniare il passaggio del *Campione* dal corpo dell'*Atleta* al contenitore di raccolta, verbalizzando tale azione.
- C.4.9** Il DCO dovrà utilizzare le specifiche di laboratorio per verificare, alla presenza dell'*Atleta*, che il volume del *Campione* di urina risponde ai requisiti di laboratorio ai fini delle analisi.
- C.4.10** Ove il volume di urina risulti insufficiente, il DCO dovrà svolgere la procedura di prelievo di *Campione* parziale di cui all'Allegato E – *Campioni* di urina: volume insufficiente.
- C.4.11** Il DCO invita l'*Atleta* a scegliere il kit di prelievo del *Campione* contenente i flaconi «A» e «B», secondo quanto previsto al punto C.4.4.
- C.4.12** Una volta scelto il kit per il prelievo del *Campione*, il DCO e l'*Atleta* sono tenuti a controllare che tutti i numeri di codice corrispondano, accertandosi altresì che tali codici siano opportunamente verbalizzati dal DCO.
- Qualora l'*Atleta* e il DCO ravvisino una discordanza nei codici identificativi, il DCO inviterà l'*Atleta* a scegliere un altro kit, secondo quanto previsto al punto C.4.4. Il DCO provvederà a verbalizzare l'accaduto.
- C.4.13** L'*Atleta* dovrà versare il volume di urina minimo prescritto dal laboratorio all'interno del flacone «B» e poi riempire il flacone «A» quanto più possibile. Dopodiché, l'*Atleta* dovrà riempire il flacone «B» quanto più possibile utilizzando l'urina residua. L'*Atleta* dovrà accertarsi che all'interno del recipiente di raccolta rimanga una piccola quantità di urina.
- C.4.14** L'*Atleta* procede quindi a sigillare i flacone secondo le istruzioni impartite dal DCO. Quest'ultimo controlla, alla presenza dell'*Atleta*, che i flaconi siano stati opportunamente sigillati.
- C.4.15** Per lo svolgimento delle analisi sull'urina residua all'interno del recipiente di raccolta, al fine di stabilire se il *Campione* prodotto soddisfa o meno i requisiti di laboratorio, il DCO è tenuto ad attenersi ai requisiti di laboratorio fissati in materia di pH e peso specifico. In caso di esito negativo, il DCO è tenuto ad attenersi alla procedura descritta all'Allegato F – *Campioni* di urina: campioni che non rispondono ai requisiti di laboratorio in termini di pH e peso specifico.
- C.4.16** Il DCO è tenuto ad accertarsi che eventuale urina residua non necessaria ai fini delle analisi venga smaltita alla presenza dell'*Atleta*.

Allegato D – Prelievo di campioni ematici

D.1 Obiettivo

Il prelievo di un *Campione* ematico di un *Atleta* dovrà avvenire con modalità tali da garantire che:

- a) la salute o la sicurezza dell'*Atleta* e del Personale incaricato del prelievo dei *Campioni* non siano pregiudicate;
- b) la qualità e la quantità del *Campione* rispondano ai requisiti analitici previsti;
- c) l'identificazione del *Campione* sia chiara e accurata;
- d) il *Campione* sia ben sigillato.

D.2 Campo d'azione

Il prelievo di un *Campione* ematico ha inizio accertandosi che l'*Atleta* sia a conoscenza dei requisiti di prelievo dei *Campioni* e termina con l'opportuna conservazione del *Campione* prima che questo venga inviato presso un laboratorio accreditato *WADA*, o approvato dalla *WADA*, per essere analizzato.

D.3 Responsabilità

D.3.1 Al DCO compete l'onere di assicurarsi che:

- a) ciascun *Campione* sia prelevato, identificato e sigillato secondo le modalità previste;
- b) tutti i *Campioni* siano stati opportunamente conservati e spediti in conformità ai relativi requisiti analitici.

D.3.2 Il Funzionario addetto al prelievo ematico ha l'onere di provvedere al prelievo del *Campione* ematico, di rispondere alle domande ivi connesse durante la produzione del *Campione* e di provvedere allo smaltimento dell'attrezzatura usata per il prelievo del campione ematico non necessaria ai fini del completamento della Sessione per il prelievo del *Campione*.

D.4 Requisiti

D.4.1 Le operazioni che prevedono la manipolazione di campioni ematici dovranno essere condotte in osservanza ai principi precauzionali standard riconosciuti a livello internazionale negli ambiti sanitari.

D.4.2 L'Attrezzatura per il prelievo dei *Campioni* ematici si compone di un flacone di campione «A» o di un flacone di campione «A» e di un flacone di campione «B». Se il prelievo riguarda esclusivamente campioni ematici, sarà necessario prelevare anche un campione «B» da utilizzare, ove necessario, per la controanalisi.

D.4.3 Il DCO deve accertarsi che l'*Atleta* sia a conoscenza dei requisiti previsti per il prelievo del *Campione*, comprese le variazioni di cui all'Allegato B - Variazioni per gli *Atleti* disabili.

D.4.4 Il DCO o l'Accompagnatore e l'*Atleta* devono recarsi presso la zona dove è previsto lo svolgimento del prelievo.

- D.4.5** Il DCO deve accertarsi che all'*Atleta* sia offerto un ambiente confortevole, che consenta allo stesso di rilassarsi per almeno 10 minuti prima che il prelievo venga effettuato.
- D.4.6** Il DCO comunica all'*Atleta* di scegliere il o i kit per il prelievo del *Campione* e di controllare che l'attrezzatura prescelta non sia stata manomessa e che i sigilli siano intatti. Qualora l'*Atleta* ritenesse insoddisfacente il kit scelto, questi potrà procedere a un'ulteriore selezione. Qualora l'*Atleta* ritenesse insoddisfacenti tutti i kit a disposizione, tale eventualità dovrà essere messa a verbale a cura del DCO.
- Qualora il DCO non condivida l'opinione espressa dall'*Atleta*, secondo il quale tutti i kit a disposizione risultano insoddisfacenti, il DCO dovrà ordinare all'*Atleta* di procedere allo svolgimento della Sessione per il prelievo del Campione.
- Nel caso in cui il DCO accolga le motivazioni espresse dall'*Atleta*, secondo il quale tutti i kit a disposizione risultano insoddisfacenti, il DCO dovrà interrompere l'operazione di prelievo di *Campione* ematico dell'*Atleta* e verbalizzare l'accaduto.
- D.4.7** Una volta scelto il kit per il prelievo del *Campione*, il DCO e l'*Atleta* sono tenuti a controllare che tutti i numeri di codice corrispondano, accertandosi altresì che tali codici siano opportunamente verbalizzati dal DCO.
- Qualora l'*Atleta* e il DCO ravvisino una discordanza nei codici identificativi, il DCO inviterà l'*Atleta* a scegliere un altro kit, secondo quanto previsto al punto D.4.5. Il DCO provvederà a verbalizzare l'accaduto.
- D.4.8** Il Funzionario addetto al prelievo ematico provvede a detergere l'epidermide utilizzando un batuffolo d'ovatta imbevuto con disinfettante sterile in corrispondenza di una zona che non influisca negativamente sulla prestazione dell'*Atleta*, applicando, ove necessario, un laccio emostatico. Il Funzionario addetto al prelievo ematico procede al prelievo del *Campione* ematico da una vena collocata in superficie, facendolo defluire nel contenitore di raccolta definitivo. Il laccio emostatico, ove applicato, deve essere rimosso non appena l'ago è penetrato.
- D.4.9** La quantità di sangue prelevato deve essere tale da soddisfare i requisiti analitici previsti per lo svolgimento delle analisi del *Campione*.
- D.4.10** Qualora la quantità di sangue prelevata dall'*Atleta* al primo tentativo si rivelasse insufficiente, il Funzionario addetto al prelievo ematico ripeterà l'operazione. Sono consentiti al massimo tre tentativi. Qualora tutti e tre i tentativi fallissero, il Funzionario addetto al prelievo ematico dovrà darne comunicazione al DCO. Quest'ultimo ordinerà la cessazione della procedura di prelievo di *Campione* ematico, verbalizzando tale evento e i motivi alla base dello stesso.
- D.4.11** Il Funzionario addetto al prelievo ematico dovrà applicare una medicazione in corrispondenza della sede in cui è avvenuta la puntura.
- D.4.12** Il Funzionario addetto al prelievo ematico dovrà provvedere allo smaltimento dell'attrezzatura usata per il prelievo ematico non necessaria ai fini del completamento della Sessione per il prelievo del Campione.
- D.4.13** L'*Atleta* dovrà provvedere a sigillare il proprio *Campione* all'interno del kit di raccolta del *Campione* secondo le istruzioni impartite dal DCO. Quest'ultimo, alla presenza dell'*Atleta*, controllerà che la sigillatura risponda ai requisiti previsti.
- D.4.14** Prima di essere sottoposto ad analisi presso la Sala dei controlli antidoping o di essere spedito presso un laboratorio accreditato WADA, o altro laboratorio riconosciuto dalla WADA, per lo svolgimento delle analisi, il *Campione* sigillato dovrà essere conservato a bassa temperatura, ma non a temperatura di congelamento.

Allegato E – *Campioni* di urina: volume insufficiente

E.1 Obiettivo

Assicurare che siano adottate le giuste procedure nel caso in cui il volume di urina prodotto fosse insufficiente.

E.2 Campo d'azione

La procedura ha inizio con il comunicare all'*Atleta* che il *Campione* presenta un volume insufficiente e termina con la produzione di un *Campione* di volume sufficiente.

E.3 Responsabilità

Al DCO compete la responsabilità di dichiarare insufficiente il volume del *Campione* e di provvedere al prelievo di un ulteriore *Campione* o ulteriori *Campioni* al fine di ottenere un *Campione* aggregato di volume sufficiente.

E.4 Requisiti

- E.4.1** Qualora il *Campione* raccolto risultasse di volume insufficiente, il DCO dovrà comunicare all'*Atleta* la necessità di raccogliere un ulteriore *Campione* al fine di soddisfare i requisiti di laboratorio previsti.
- E.4.2** Il DCO comunica all'*Atleta* di scegliere l'Attrezzatura per il prelievo di *Campione* parziale secondo quanto sancito al punto C.4.4.
- E.4.3** Successivamente, il DCO comunica all'*Atleta* di aprire l'attrezzatura, versare il *Campione* insufficiente nel contenitore e sigillarlo secondo quanto indicato dal DCO stesso. Quest'ultimo dovrà controllare, alla presenza dell'*Atleta*, che il contenitore sia stato sigillato correttamente.
- E.4.4** Il DCO e l'*Atleta* sono tenuti a controllare che il numero di codice dell'attrezzatura, il volume e l'identità del *Campione* insufficiente siano opportunamente verbalizzati (a cura del DCO). Il *Campione* parziale sigillato rimarrà sotto il controllo dell'*Atleta* o del DCO.
- E.4.5** Nell'attesa di produrre un ulteriore *Campione*, l'*Atleta* dovrà rimanere sotto continua osservazione e dovrà avere la possibilità di idratarsi.
- E.4.6** Quando l'*Atleta* è pronto a produrre un ulteriore *Campione*, saranno ripetute le operazioni di prelievo del *Campione* di cui all'Allegato C – *Prelievo di *Campione* di urina*, fino a quando l'insieme del *Campione* o dei *Campioni* iniziali e aggiuntivi non produrrà un volume di urina sufficiente.
- E.4.7** Una volta che il DCO ritiene soddisfacente il volume di urina prodotto, questi, unitamente all'*Atleta*, controllerà l'integrità dei sigilli apposti sui contenitori dei *Campioni* parziali contenenti i *Campioni* insufficienti prodotti in precedenza. Eventuali irregolarità riscontrate nella sigillatura saranno verbalizzate dal DCO e saranno oggetto di indagine secondo quanto previsto all'Allegato A – *Accertamento di eventuali inadempienze*.
- E.4.8** Il DCO ordina quindi all'*Atleta* di rompere il/i sigillo/i e unire i *Campioni*, accertandosi che i *Campioni* supplementari vengano aggiunti successivamente al primo *Campione* prelevato, fino al raggiungimento del volume previsto.
- E.4.9** Il DCO e l'*Atleta* procedono quindi secondo quanto previsto al punto C.4.11.

Allegato F – Campioni di urina: campioni che non rispondono ai requisiti di laboratorio in termini di pH e peso specifico

F.1 Obiettivo

Garantire che siano seguite le procedure previste nel caso in cui il *Campione* di urina non risponda alle indicazioni di peso specifico o pH fissate dal laboratorio incaricato delle analisi.

F.2 Campo d'azione

La procedura ha inizio con il DCO che comunica all'*Atleta* la necessità di produrre un ulteriore *Campione* e termina con il prelievo di un *Campione* che risponda alle indicazioni suddette o con l'intervento supplementare della *ADO*.

F.3 Responsabilità

La *ADO* ha la responsabilità di stabilire i criteri relativi al numero di *Campioni* supplementari da prelevare durante la Sessione per il prelievo del Campione dell'*Atleta*. Qualora il o i *Campioni* supplementari non rispondano ai requisiti analitici del laboratorio, la *ADO* è tenuta a programmare una nuova Sessione per il prelievo del Campione per l'*Atleta* in questione e, ove necessario, a intraprendere ulteriori misure appropriate.

Al DCO compete il prelievo degli ulteriori *Campioni* secondo i criteri stabiliti dalla *ADO*.

F.4 Requisiti

- F.4.1** La *ADO* stabilisce i criteri relativi al numero di *Campioni* supplementari da prelevare a cura del DCO ove quest'ultimo determini che il *Campione* di un *Atleta* ha poche probabilità di rispondere ai requisiti previsti dal laboratorio in materia di pH e peso specifico.
- F.4.2** Il DCO provvede a comunicare all'*Atleta* la necessità di produrre un ulteriore *Campione*.
- F.4.3** Nell'attesa di produrre l'ulteriore *Campione*, l'*Atleta* dovrà rimanere sotto continua osservazione.
- F.4.4** Nel momento in cui l'*Atleta* è pronto a produrre l'ulteriore *Campione*, il DCO ripete le operazioni di prelievo del *Campione* di cui all'Allegato C – Prelievo di *Campione* di urina, conformemente a quanto previsto dai criteri sanciti dalla *ADO* in ordine al numero di *Campioni* supplementari da prelevare secondo quanto previsto al punto F.4.1.
- F.4.5** Il DCO provvede a verbalizzare che i *Campioni* prelevati appartengono a un singolo *Atleta*, nonché l'ordine in cui i *Campioni* sono stati prodotti.
- F.4.6** Il DCO procede quindi secondo quanto previsto al punto C.4.16.
- F.4.7** Qualora il laboratorio incaricato determini che tutti i *Campioni* prodotti dall'*Atleta* non rispondono ai requisiti di laboratorio fissati in materia di pH e peso specifico ai fini delle analisi, a condizione che ciò non sia ascrivibile a cause naturali, la *ADO* dovrà provvedere quanto prima a programmare per l'*Atleta* in questione un'altra Sessione per il prelievo del Campione nella forma di *Controllo mirato*.
- F.4.8** Qualora anche dalla Sessione per il prelievo del Campione con *Controllo mirato* emerga che i *Campioni* non rispondono ai requisiti di laboratorio di cui sopra, la *ADO* dovrà indagare in ordine a una possibile violazione delle norme antidoping.

Allegato G – Requisiti per il personale addetto al prelievo dei campioni biologici

G.1 Obiettivo

Garantire che il Personale addetto al prelievo dei Campioni non sia oggetto di conflitto di interesse e che lo stesso disponga delle qualifiche e dell'esperienza necessarie a svolgere le sessioni di prelievo dei Campioni.

G.2 Campo d'azione

I requisiti del Personale addetto al prelievo dei Campioni partono dallo sviluppo delle competenze necessarie per far parte dell'organico del Personale addetto al prelievo dei campioni e terminano con la produzione di una adeguata certificazione.

G.3 Responsabilità

La responsabilità di tutte le attività di cui al presente Allegato G compete alla ADO.

G.4 Requisiti: qualifiche e formazione

G.4. 1 La ADO dovrà determinare la competenza necessaria e i requisiti di qualifica per le posizioni di Funzionario responsabile dei controlli antidoping (DCO), Accompagnatore e Funzionario addetto al prelievo ematico. La ADO elaborerà dei documenti informativi per tutto il Personale addetto al prelievo dei Campioni in cui vengono descritte le responsabilità specifiche di ognuno. Quale requisito minimo:

- a) il Personale addetto al prelievo dei Campioni dovrà essere di età adulta
- b) i Funzionari addetti al prelievo ematico dovranno essere in possesso di requisiti adeguati e disporre delle capacità necessarie per effettuare prelievi ematici venosi.

G.4. 2 La ADO deve accertarsi che il Personale addetto al prelievo dei Campioni che abbia un interesse nell'esito del prelievo o del controllo di un Campione prodotto da un Atleta nel corso di una sessione non venga designato a svolgere incarichi durante tale sessione. A tal fine, si riterrà che il Personale addetto al prelievo dei Campioni abbia un interesse nel prelievo di un Campione qualora lo stesso:

- a) partecipi alla programmazione della disciplina sportiva oggetto del controllo;
- b) sia collegato o coinvolto negli affari privati di un Atleta chiamato a produrre un Campione nel corso di una determinata sessione.

G.4. 3 La ADO dovrà provvedere a stabilire un sistema teso a garantire che il Personale addetto al prelievo dei Campioni disponga delle opportune qualifiche e che sia abilitato a svolgere le mansioni previste.

G.4. 4 Il programma di formazione per gli Accompagnatori e i Funzionari addetti al prelievo ematico dovrà prevedere, quale misura minima, l'apprendimento di tutti i requisiti previsti nell'ambito del processo di controllo antidoping, nonché la conoscenza delle precauzioni standard da adottare negli ambienti sanitari.

G.4. 5 Il programma di formazione per i Funzionari responsabili dei controlli antidoping (DCO) dovrà prevedere, quale requisito minimo, quanto segue:

- a) esauriente formazione teorica nei diversi tipi di attività di controllo inerenti la posizione di Funzionario responsabile dei controlli antidoping
- b) presa visione di tutte le attività antidoping legate ai requisiti previsti per questo standard, preferibilmente sul posto;
- c) svolgimento soddisfacente di un prelievo di Campione completo sul posto, sotto la vigilanza di un Funzionario responsabile dei controlli antidoping qualificato o funzionario analogo.

L'effettiva produzione del *Campione* non rappresenta un requisito ai fini delle osservazioni sul posto.

G.4.6 La *ADO* è tenuta a mantenere un archivio delle qualifiche accademiche, delle attività formative, delle capacità e dell'esperienza acquisite.

G.5 Requisiti: accredito, riaccredito e deleghe

G.5.1 La *ADO* è tenuta a istituire un sistema per l'accredito e il riaccredito del Personale addetto al prelievo dei *Campioni*.

G.5.2 Prima di procedere al rilascio dell'accredito, la *ADO* è tenuta ad accertarsi che il Personale addetto al prelievo dei *Campioni* abbia completato il programma di formazione e che sia a conoscenza dei requisiti previsti dal presente standard.

G.5.3 L'accredito è valido soltanto per un massimo di due anni. Nel caso di mancata partecipazione alle attività di prelievo dei *Campioni* nell'anno precedente al riaccredito, il Personale addetto al prelievo dei *Campioni* dovrà ripetere l'intero programma di formazione.

G.5.4 Soltanto il Personale addetto al prelievo dei *Campioni* il cui accredito è riconosciuto dalla *ADO* sarà autorizzato da quest'ultima a svolgere le attività di prelievo dei *Campioni* per conto della *ADO* stessa.

G.5.5 I Funzionari responsabili dei controlli antidoping possono svolgere personalmente tutte le attività previste nella Sessione per il prelievo dei *Campioni*, ad eccezione del prelievo ematico, a meno che non abilitati in tal senso. Essi possono inoltre delegare un Accompagnatore a svolgere attività specifiche che rientrino nel campo d'azione delle mansioni autorizzate dell'Accompagnatore.

